




TRIBUNALE DI LATINA
Sezione I civile
PROCEDURE CONCORSUALI



I giudici delegati,

di concerto con i giudici del gruppo “esecuzione immobiliari” e sentito il Presidente di Sezione;

visto il decreto legge 8 marzo 2020 n. 11 recante “*Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid 19 e contenere gli effetti negativi sul contenimento dell'attività giudiziaria*”;

considerato, in particolare, che la suddetta fonte normativa ha previsto al comma 1 dell'art. 1 che “(...) *a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con le eccezioni indicate all'art. 2 comma 2 lettera g) sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020 (...)*” e che, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, “(...) *a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti indicati al comma 1, ferme le eccezioni richiamate (...) ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo (...)*” nonché che, ai sensi dell'art. 2 del citato decreto legge, “(...) *a decorrere dal 23 marzo e fino al 31 maggio 2020 i Capi degli Uffici Giudiziari (...) adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della Salute (...)*”;

ritenuto che, in considerazione della *ratio* della normativa, tesa ad evitare ogni evento dal quale potrebbe derivare potenziale diffusione dell'epidemia e compromissione della salute dei cittadini e degli operatori, tali disposizioni debbano essere applicate anche alle procedure di vendita competitiva di cui all'art. 107, comma 1, l.f. (ossia alle vendite ed agli altri atti di liquidazione posti in essere dal curatore tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati);

ritenuto, viceversa, che rispetto alle vendite ed agli altri atti di liquidazione effettuati dinanzi al giudice delegato debbano restare ferme le eventuali udienze all'uopo già fissate, fermo restando evidentemente il potere/dovere del giudice delegato stesso di adottare eventuale provvedimento *ad*

hoc in ossequio al detto articolato normativo di cui al decreto legge n. 11/2020 onde assicurare una corretta partecipazione alle udienze nel rispetto anche delle normative sanitarie in materia;

visto, infine, il decreto del Presidente del Tribunale di Latina n. 6 del 9 marzo 2020;

DISPONGONO quanto segue

ciascuno in riferimento ai procedimenti di cui sopra rispettivamente assegnati:

- 1) la revoca di tutti gli esperimenti di vendita già pubblicizzati fissati tra il 9 marzo 2020 ed il 22 marzo 2020 compresi, ivi compresi quelli in relazione ai quali il termine per il deposito dell'offerta di partecipazione decorra, sia in scadenza ovvero ricada, anche in parte, nel periodo di sospensione suddetto; con riferimento a tali procedure, si prevede che:
 - a) il Curatore/Commissario/Liquidatore Giudiziale provvederanno alla sollecita pubblicazione del presente provvedimento sui siti di pubblicità indicati nell'ordinanza/avviso di vendita, sui siti già utilizzati per la pubblicità stessa e sul PVP, specificando nella motivazione "Vendita revocata dal GD per effetto del D.L. 8 marzo 2020 n. 11";
 - b) i professionisti, ovvero i gestori se incaricati delle vendite, non accetteranno più il deposito delle offerte cartacee e non consentiranno di effettuare offerte telematiche;
 - c) il giorno fissato per gli esperimenti come sopra revocati, i professionisti sono autorizzati a verbalizzare sinteticamente l'operazione di apertura delle buste contenenti le offerte al solo fine di dare esecuzione al presente provvedimento di revoca con la restituzione delle cauzioni agli offerenti, sia telematici che analogici, con modalità tali, per questi ultimi, da assicurare il rigoroso rispetto delle regole precauzionali igienico-sanitarie imposte a tutela della salute pubblica; a tal fine ed in particolare, in caso di cospicuo numero di offerte che non consenta di garantire la distanza di almeno due metri tra gli offerenti presenti, il professionista è autorizzato all'apertura delle offerte senza la presenza degli offerenti ed a dare a questi ultimi, anche con la collaborazione del gestore della vendita, le opportune disposizioni per la restituzione scaglionata delle cauzioni;
- 2) la revoca degli avvisi/ordinanze di vendita già depositati e/o notificati in relazione ai quali i termini assegnati per gli adempimenti pubblicitari ricadono nel periodo dal 09 marzo 2020 al 31 maggio 2020 compresi;

- 3) la sospensione del termine concesso per la notifica degli avvisi/ordinanze di vendita e per la pubblicazione dei medesimi per tutte quelle procedure in cui tali adempimenti non siano stati ancora effettuati e ciò sino al 31 maggio 2020 compreso;
- 4) la sospensione degli accessi, anche per le visite e le stime, presso gli immobili sino al 31 maggio 2020 compreso, salva la rappresentazione di specifiche ragioni urgenti da valutarsi caso per caso e, comunque, nel rispetto rigoroso delle misure precauzionali igienico-sanitarie imposte dalle autorità competenti;
- 5) la sospensione, sino al 31 maggio 2020 compreso, dell'attuazione degli ordini di liberazione ad eccezione di quelli relativi a procedure in cui ci sia già stata l'aggiudicazione del bene; per tali ultime procedure l'attuazione della liberazione potrà avvenire sulla base di eventuali specifiche ragioni d'urgenza da valutarsi caso per caso e, comunque, nel rispetto rigoroso delle misure precauzionali igienico-sanitarie imposte dalle autorità competenti;
- 6) la sospensione, dal 9 marzo 2020 al 22 marzo 2020 compresi, dei termini per il versamento del saldo prezzo relativamente ai beni già aggiudicati;
- 7) la sospensione, sino 31 maggio 2020 compreso, degli accessi agli uffici pubblici da parte degli esperti stimatori che non possano avvenire in modalità telematiche;
- 8) il deposito immediato, in via telematica, a cura dei Curatori/Commissari/Liquidatori Giudiziali interessati di copia del presente provvedimento agli atti di ogni singola procedura nella quale risultino nominati;
- 9) la comunicazione immediata, in via telematica, a cura dei Curatori/Commissari/Liquidatori Giudiziali interessati di copia del presente provvedimento all'esperto stimatore.

Manda alla Cancelleria per la sollecita comunicazione ai Curatori/Commissari/Liquidatori Giudiziali ed a tutti gli interessati nonché per la pubblicazione sul sito internet del Tribunale di Latina.

Latina, li 09.03.2020

I giudici delegati

dott.  Petricola

ssa  Tinessa